

ostante fin dal principio prese una posizione molto più importante di quella del cardinale Madruzzo, lui pure estraneo al collegio legatizio. È significativo a questo proposito, che nella segreteria segreta trattavasi burocraticamente la corrispondenza con lui in modo affatto simile alle istruzioni pei legati.<sup>1</sup> Tutti i partiti a Trento cercarono di guadagnare per sè il cardinale francese e presto egli si vide avviluppato in aperte e segrete trattative verso le parti più diverse. Colla migliore volontà e perseverante coraggio Charles de Guise cercò prima di tutto di ottenere un accordo dei partiti avversarii sulla questione della residenza e sul molto controverso canone settimo. Fino all'anno seguente la discussione sulle proposte messe in trattazione si concentrò sempre più con eterne ripetizioni e con dibattiti spesso molto agitati su queste questioni,<sup>2</sup> insieme esponendosi dai difensori del diritto divino dei vescovi delle idee in parte molto pericolose. Ad es. il vescovo di Lavaur in Francia, Danes, sostenne che Pietro non era stato vescovo universale della Chiesa, che il potere dei suoi successori sopra i vescovi era soltanto accessorio e che i vescovi non soltanto avevano la loro potestà in virtù di diritto divino, ma nelle loro chiese erano anche eguali al papa!<sup>3</sup>

Nessuna meraviglia che a Roma si osservasse con crescente inquietudine lo svolgimento delle cose a Trento.<sup>4</sup> I dibattiti altrettanto lunghi che pericolosi sarebbero stati evitati se i padri del concilio avessero badato alla fondamentale distinzione, che in un breve periodo della sua lettera diretta ai legati il 29 ottobre aveva fatta Carlo Borromeo. In modo chiaro ivi si distingue fra la podestà di ordine (ordinazione) e di giurisdizione. Quella hanno i vescovi in virtù della consacrazione immediatamente da Dio, ed il visibile amministratore della consacrazione, sia egli papa o vescovo, nel conferimento non si comporta che quale strumento perchè l'invisibile e immediato dispensatore della consacrazione compia la sua opera soprannaturale. Invece la podestà di giurisdizione dei vescovi, cioè la loro preminenza sul gregge colla facoltà di reggerlo in cose dell'eterna salute, procede bensì essa pure da Dio, ma secondo la dottrina degli scolastici viene comunicata ai vescovi solo per il papa.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Cfr. SICKEL, *Berichte* I, 60; III, 14, 42; ŠUSTA III, v-vi.

<sup>2</sup> « Este capitulo de la residencia y el septimo canon », scrive Mendoga (p. 668), « han sido los dos mayores estorbos que han tenido las cosas del concilio, para dilatarse mas de lo que era menester y mas de lo que muchos querian ». Sull'indegna scena ai discorsi dei vescovi di Cadice e Alife il 10 e 2 dicembre 1562 vedi PALLAVICINI, 19, 5.

<sup>3</sup> Vedi THEINER II, 172 s.; GRISAR, *Primat* 480.

<sup>4</sup> Cfr. le frasi pessimiste presso GIROLAMO SORANZO 82.

<sup>5</sup> Vedi GRISAR, *Primat* 457 s. La lettera di Borromeo è data ora integralmente presso ŠUSTA III, 50 s.